CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-rsp/11789/2026 del 13/11/2026

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 495/XX Sess./2026

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni e delle Consulte degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Art. 4.12 delle Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale (Testo Unico 2026.0) - Distinzione tra formazione aziendale in convenzione con il CNI e attività formativa erogata dagli Ordini territoriali in cooperazione con Enti e aziende.**

Caro Presidente,

Sono pervenute al CNI, da parte di alcuni Ordini territoriali, richieste di chiarimento sull'applicazione dell'art. 4.12 del Testo Unico, in particolare sulla possibilità per gli Ordini di collaborare con Enti e aziende ai fini formativi e sui casi in cui è necessaria la convenzione con il CNI.

Con la presente si richiamano il contenuto e la ratio della norma, al fine di fornire un indirizzo univoco e garantire comportamenti uniformi sul territorio.

1. L'art. 4.12 disciplina due fattispecie distinte

L'articolo non introduce un unico regime, ma ne distingue due, diversi per soggetto erogatore, destinatari e procedura.

A) **Formazione aziendale** (primi due commi). È il caso in cui un Ente o un'azienda, pubblico o privato, intende erogare **autonomamente** formazione ai **propri dipendenti** ingegneri iscritti all'Albo.
Solo in questo caso è necessaria la **convenzione con il CNI**, che disciplina obblighi reciproci, presentazione del piano formativo e riconoscimento dei CFP a seguito di istruttoria. Le attività sono riservate ai dipendenti dell'Ente o Azienda; l'estensione ad altre società del Gruppo o, eccezionalmente, a iscritti non dipendenti con rapporti continuativi documentati richiede la preventiva autorizzazione del CNI.

B) **Formazione erogata dall'Ordine territoriale in cooperazione con un Ente o un'azienda (ultimo comma).**
In questo caso non è richiesta alcuna convenzione con il CNI. L'evento è dell'Ordine: l'Ordine ne assume la responsabilità scientifica, formalizza l'incarico dei docenti, carica i relativi contratti in piattaforma e assegna i CFP ai partecipanti secondo il Regolamento e il Testo Unico.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-rsp/11789/2026 del 13/11/2026

	A) Formazione aziendale	B) Evento dell'Ordine in cooperazione
Chi progetta ed eroga	L'Ente / l'azienda	L'Ordine territoriale
Destinatari	Solo dipendenti (salvo autorizzazioni CNI)	Iscritti (dipendenti o non dipendenti), secondo le ordinarie modalità dell'Ordine
Strumento	Convenzione con il CNI	Nessuna convenzione con il CNI
Responsabilità scientifica	Ente/azienda, con istruttoria CNI	Ordine territoriale
Docenti e contratti	Gestiti dall'Ente/azienda	Incarico formalizzato dall'Ordine e caricato in piattaforma
Riconoscimento CFP	CNI, a seguito di istruttoria	Ordine, sulla piattaforma nazionale

2. Cosa possono fare gli Ordini territoriali

Gli Ordini **possono** cooperare con Enti e aziende, pubblici e privati, e co-organizzare eventi formativi, anche definendo con essi accordi di collaborazione su sede, logistica e apporto di contenuti.
Condizione essenziale è che l'evento resti, nella sostanza e non solo nella forma, **un evento dell'Ordine**: è l'Ordine che ne valida i contenuti, ne assume la responsabilità scientifica, incarica i docenti, gestisce la pratica sulla piattaforma e attribuisce i CFP. L'evento rientra pertanto nell'offerta formativa dell'Ordine ed è accessibile agli iscritti (dipendenti o non dipendenti dell'Ente o dell'azienda) secondo le ordinarie modalità.
In tale ambito, gli Ordini **possono sottoscrivere accordi di collaborazione o protocolli d'intesa** con enti locali, altre amministrazioni pubbliche, aziende o altri soggetti, pubblici o privati, per l'organizzazione o la co-organizzazione di eventi formativi destinati agli iscritti, ivi compresi gli iscritti dipendenti dell'ente o dell'azienda con cui si collabora. Ciò è consentito purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- la titolarità degli eventi resta in capo all'Ordine, che ne valida i contenuti e ne assume la responsabilità scientifica;
- l'Ordine formalizza l'incarico dei docenti, carica i relativi contratti in piattaforma e assegna i CFP secondo il Regolamento e il Testo Unico;
- gli eventi sono accessibili agli iscritti, dipendenti o non dipendenti dell'ente o dell'azienda, e non sono riservati ai soli dipendenti;
- l'accordo disciplina esclusivamente gli aspetti della collaborazione (sede, logistica, apporto di contenuti, eventuali oneri) e non attribuisce all'ente o all'azienda alcuna competenza in materia di riconoscimento dei CFP;
- i CFP sono attribuiti ai soli partecipanti iscritti all'Albo.

Tali accordi non vanno confusi con la convenzione con il CNI prevista dai primi due commi dell'art. 4.12, che riguarda esclusivamente la formazione erogata **autonomamente** dall'ente o dall'azienda ai propri dipendenti.
Gli Ordini non possono invece fungere da tramite per riconoscere CFP a corsi interni progettati e gestiti da un'azienda e riservati ai suoi dipendenti. Si tratterebbe, nella sostanza, di formazione aziendale, per la quale la norma prevede esclusivamente la convenzione con il CNI. Un accordo locale di collaborazione non può sostituirsi a tale convenzione.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-rsp/11789/2026 del 13/11/2026

3. La ratio della norma

La distinzione non limita l'autonomia degli Ordini: la tutela. Da un lato garantisce uniformità di trattamento degli iscritti su tutto il territorio nazionale per i corsi aziendali, che spesso coinvolgono dipendenti di più province. Dall'altro evita che gli Ordini si assumano la responsabilità di attribuire CFP per attività che non hanno progettato né controllato.
Nei casi di cooperazione, al contrario, la norma conferma e valorizza il ruolo dell'Ordine come soggetto formatore e titolare dell'evento.

4. Indicazioni operative

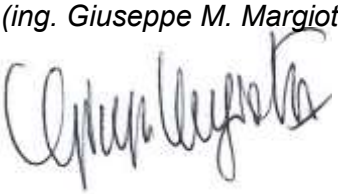
Di fronte a una proposta di collaborazione da parte di un Ente o di un'azienda, l'Ordine verifica:

1. **Chi progetta ed eroga l'attività**. Se è l'azienda, per i propri dipendenti, l'Ordine indirizza l'azienda alla convenzione con il CNI.
2. **La titolarità dell'evento**. Se l'Ordine intende fare propria l'attività, ne delibera l'organizzazione e ne valida i contenuti.
3. **La responsabilità scientifica**. L'Ordine individua il responsabile scientifico e formalizza l'incarico ai docenti.
4. **La gestione in piattaforma**. L'Ordine inserisce l'evento, carica gli incarichi dei docenti e assegna i CFP ai partecipanti.
5. **L'accesso degli iscritti**. L'evento è gestito come attività dell'Ordine e non come “corso chiuso aziendale”.

Gli uffici del CNI e la Consigliera Deborah Savio delegata alla formazione (cell. 335 8211918 – mail: deborah.savio@cni.it) restano a disposizione degli Ordini per ogni chiarimento sui singoli casi.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)

